



# *Al Ministro dello Sviluppo Economico*

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare gli articoli 1, commi 2, 4, 14 e 16;

**Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge di delega 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare gli articoli 2, co. 1, lettera b), secondo cui *“nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”*, e 17, che individua gli obblighi del datore di lavoro non delegabili;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il *“Regolamento di Riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”*;

**Visti** i decreti del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2015 e 28 luglio 2015 di individuazione dei datori di lavoro;

**Tenuto conto** dell'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e della sua articolazione sul territorio nazionale;

**Ritenuto** di provvedere all'aggiornamento dell'individuazione dei datori di lavoro sopra citato in premessa, rivalutando l'adozione del criterio unico di cui ai DD.MM. 13 gennaio 2015 e 28 luglio 2015 e, pertanto, tenendo conto anche dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici dirigenziali nei quali viene svolta l'attività, correlate alle superfici occupate e al grado, seppur solo potenziale, di rischio delle attrezzature tecniche e/o specialistiche occorrenti al funzionamento e alla direzione della struttura dirigenziale di livello generale così determinando, soprattutto per i due principali poli sedi dell'Amministrazione, una più efficace ed efficiente razionalizzazione delle figure datoriali;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, sono individuati quali datori di lavoro delle sedi del Ministero dello sviluppo economico i seguenti dirigenti:
  - a) il *Direttore generale della Direzione generale per le risorse l'organizzazione e il bilancio* per le seguenti sedi in Roma (cd. Polo centro storico):
    - 1) sede principale del Ministero in Via Veneto n. 33, comprendente i palazzi denominati *“Piacentini”* e *“Rosa”*;
    - 2) sede di Via Molise 19;
    - 3) sede di via Sallustiana n. 53;
    - 4) sede di Largo di Brazzà n. 86, limitatamente alle parti comuni ed al solo personale dipendente del Ministero e nelle more di ogni eventuale e diversa

- definizione di detti spazi allo stato attuale occupati dagli Uffici di diretta collaborazione dell'Organo di vertice;
- 5) sede della Sala stampa nazionale P.zza Augusto Imperatore n. 32, limitatamente alle parti comuni ed al solo personale dipendente del Ministero;
  - 6) sede della Sala stampa estera in via dell'Umiltà n. 83/c, limitatamente alle parti comuni ed al solo personale dipendente del Ministero;
  - b) il *Direttore generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologie dell'informazione* per le seguenti sedi in Roma Eur (cd. Polo Eur):
    - 1) sede in viale America, n. 201;
    - 2) sede in via Boston, n. 25;
  - c) il *Direttore generale della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico* per la sede di Roma Via di Tor San Giovanni 280;
  - d) il *Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - UNMIG* per le seguenti sedi:
    - 1) sede in Roma in Via Bosio n. 15;
    - 2) sede U.N.M.I.G. in Napoli Piazza G. Bovio, n. 22;
    - 3) sede U.N.M.I.G in Bologna Via Zamboni, n. 1;
  - e) il *Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese* per le sedi dei seguenti sei uffici territoriali:
    - 1) sede in Napoli, Via Cinthia, parco S. Paolo, Is. nn.21/23;
    - 2) sede in Avellino, Via De Renzi, n. 62;
    - 3) sede in Salerno, Via D. Moscato, Loc. Cernicchiara;
    - 4) sede nell'Aquila, Via Filomusi Guelfi, n. 21;
    - 5) sede in Cosenza, Piazza Europa;
    - 6) sede in Palermo, Via Sciuti, n. 1/D;
  - f) i dirigenti titolari degli Ispettorati territoriali per le sedi e le articolazioni territoriali loro assegnate.
2. I Datori di lavoro di cui al precedente comma hanno facoltà di delega, alle condizioni e per gli effetti di cui all'art. 16 del legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. In considerazione della complessa articolazione territoriale del Ministero ed al fine di pervenire ad un'omogenea applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute in tutte le sedi del Ministero, il Direttore della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio, in accordo con gli altri datori di lavoro e su loro richiesta, provvederà, con una unità organizzativa, a svolgere direttamente le attività comuni specifiche fornendo il necessario supporto tecnico-amministrativo per la sorveglianza sanitaria di medicina del lavoro e la formazione in materia di sicurezza e salute ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. Dalla data di decorrenza degli effetti del presente decreto sono privi d'efficacia i decreti del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2015 e 28 luglio 2015.
- Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e viene trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 12 GIU. 2018

IL MINISTRO

